

PROVVEDIMENTO La legge di delegazione europea 2023

4 dicembre 2023

Il disegno di legge recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*" (A.C. 1342), presentato alla Camera il 27 luglio scorso, è oggi all'esame dell'Aula della Camera in prima lettura.

L'esame in sede referente da parte della IVX Commissione Politiche dell'UE della Camera è stato avviato il 13 settembre 2023 e si è concluso lo scorso 23 novembre con il conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come risultante dalle proposte emendative approvate ([A.C. 1342/A](#)).

Per approfondimenti si consulti il [dossier](#).

La legge di delegazione europea

La **legge di delegazione europea** è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In base all'**articolo 29** della [legge n. 234 del 2012](#), infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

- la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
- la **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il **comma 4 dell'articolo 29** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **presenta alle Camere**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un **disegno di legge di delegazione europea**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento**.

Il termine per la presentazione è posto **entro il 28 febbraio** di ogni anno.

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei **principi e criteri generali** di delega^[1], nonché degli **specifici** principi e criteri direttivi **aggiuntivi** eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**, l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

Il contenuto

Il **disegno di legge di delegazione europea 2022-2023**, a seguito delle **modifiche operate in sede referente**, consta di **17 articoli**, contenenti **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativi a **9 direttive**, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a **6 regolamenti** europei. L'annesso **Allegato A** ha ad oggetto **7 direttive**.

In particolare, il disegno di legge in esame introduce **principi e criteri direttivi** specifici di delega riferiti a **9 direttive**:

- (UE) 2022/2555 - relativa alla cybersicurezza (art.3);
- (UE) 2022/2557 - relativa alla resilienza dei soggetti critici (art.4);
- (UE) 2021/2167 - relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (art.5);
- (UE) 2022/431 - relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (art. 6);
- (UE) 2023/970 -rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (art. 7)
- (UE) 2022/2380 - relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (art. 8);
- (UE) 2022/2438 - relativa agli organismi nocivi delle piante (art. 9);
- (UE) 2023/958 in materia di trasporto aereo (art. 10)
- (UE) 2022/2464- in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (art.11)

I **Regolamenti** cui fa riferimento il Capo III del ddl in esame sono i seguenti:

- (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (art.12);
- (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (art.13);
- (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (art.14);
- (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (art.15);
- regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA) (art. 16);
- regolamento UE 2023/1113 in materia trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) (art. 17).

Sintesi dell'articolato

A seguito delle **modifiche apportate in sede referente**, il testo del provvedimento consta attualmente di **17** articoli, suddivisi in **tre Capi**.

Il **Capo I** reca le **disposizioni generali** per il **recepimento e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea**, all'**articolo 1** conferendo la relativa delega al Governo e all'**articolo 2** delegandolo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, **disposizioni recanti la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea**, fatte salve le norme penali vigenti.

Il **Capo II** reca le disposizioni di delega per il **recepimento di direttive europee**. Tra esse figurano la **direttiva (UE) 2022/2555** relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. "direttiva NIS 2") (**articolo 3**), la **direttiva (UE) 2022/2557** relativa alla **resilienza dei soggetti critici** (**articolo 4**), la **direttiva (UE) 2021/2167**, relativa ai **gestori di crediti e agli acquirenti di crediti** (**articolo 5**), la **direttiva (UE) 2022/431** sulla protezione dei **lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro** (**articolo 6**), la **direttiva (UE) 2023/970** volta a rafforzare l'applicazione del principio della **parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore** attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (**articolo 7**). Si menzionano ancora la **direttiva (UE) 2022/2380** che apporta modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **apparecchiature radio** e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016 (**articolo 8**); la **direttiva (UE) 2022/2438**, la quale modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli **organismi nocivi** rilevanti per l'Unione, ai **materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (**articolo 9**); le **direttive (UE) 2023/958 e 2023/959** che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di **riduzione delle emissioni di gas serra** (**articolo 10**); la **direttiva (UE) 2022/2464**, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale** (**articolo 11**).

Il **Capo III** reca, invece, le **deleghe conferite al governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei**, tra i quali si menzionano il **regolamento (UE) 2022/2036** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al **trattamento prudenziale degli enti d'importanza sistemica a livello mondiale** con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (**articolo 12**); il **regolamento (UE) 2018/1672** relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (**articolo 13**), il **regolamento (UE) 2022/2554** relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**articolo 14**), il **regolamento UE 2022/868** relativo alla *governance* europea dei dati (**articolo 15**); il **regolamento europeo (UE) 2023/1114** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai **mercati delle cripto-attività** (cosiddetto regolamento MiCA) (**articolo 16**) e il **regolamento (UE) 2023/1114** relativo ai mercati delle cripto-attività (**articolo 17**).

Le direttive oggetto dell'allegato A

A seguito delle modifiche attuate durante l'esame in sede referente, le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono le seguenti:

-**Direttiva (UE) 2021/2101** (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

-**Direttiva (UE) 2022/362/UE** (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture)

-**Direttiva (UE) 2022/542** (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

-**Direttiva (UE) 2022/2041** (del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

- **Direttiva (UE) 2022/2381** (del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure)

- **Direttiva (UE) 2023/946** (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale)

- **Direttiva (UE) 2023/977** (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio).